

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI AGRICOLI

Approfondimenti

Separato legalmente ed effettivamente

- Separazione legale.
 - Nel caso di separazione giudiziale i coniugi si considerano separati dalla data della sentenza. Peraltro lo stato di separazione risulta comprovato, provvisoriamente, dal provvedimento di affidamento dei figli minori emesso a norma dell'art. 708 c.p.c. e l'effettiva separazione si ritiene verificata per tutta la durata del procedimento di separazione legale. Al coniuge affidatario può essere rilasciata l'autorizzazione a percepire la prestazione con decorrenza non anteriore al provvedimento di affidamento e con validità annuale, rinnovabile se permane l'affidamento dei minori.
 - Nel caso di separazione consensuale, lo stato di separazione acquista efficacia solo dalla data del decreto di omologa (art. 715 c.p.c.).
- Separazione effettiva.

L'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica. Per considerare effettiva la separazione legale tra due coniugi è necessario, infatti, che gli stessi non vivano insieme. Si considerano, comunque, separati effettivamente anche i "separati in casa", cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea, a vivere nella stessa abitazione. Va inoltre precisato che la nascita di un figlio di due coniugi separati non può di per sé determinare la perdita di efficacia del provvedimento di separazione legale se la ripresa della vita familiare non è continuativa ma solo sporadica.

Figli

- Figli di coniugi separati o divorziati.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o divorzio l'assegno al nucleo familiare per i figli spetta al coniuge affidatario. Nel caso in cui il coniuge affidatario non sia titolare di una propria posizione tutelata, questi può esercitare il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge a norma dell'art. 211 della legge n. 151/1975.
- Figli naturali. Nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, l'assegno al nucleo familiare spetta al genitore convivente con il figlio.

Nel caso in cui il genitore convivente non sia titolare di una propria posizione tutelata, la domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata dal genitore naturale titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ma la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente. In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente e non convivente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN (SR65) dal genitore naturale convivente con i figli, poichè la prestazione dovrà essere determinata in base ai redditi e al nucleo familiare di quest'ultimo.

Equiparati

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Inabili

Si intendono inabili i soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Lo stato di inabilità può essere attestato mediante presentazione di idonea documentazione, vale a dire certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL attestante l'inabilità (invalidità al 100%) del soggetto menomato, ovvero copia dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL.

Nuclei numerosi

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

Ai soli fini dell'individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato.

Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

In presenza dei presupposti di cui sopra, rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell'assegno, anche i figli ed equiparati tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

Ne consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell'applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell'applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli ed equiparati di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell'individuazione del nucleo numeroso.

Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.

Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Nipoti minori in linea retta viventi a carico dell'ascendente

Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, per i nipoti di età inferiore a 18 anni, devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. l'ascendente deve provvedere abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza; in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

2. deve essere accertata la non autosufficienza economica del nipote. La condizione della non autosufficienza economica può essere ritenuta sussistente al di sotto di un limite reddituale mensile pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Nel 2009 tale limite è pari a Euro 645,29. Nel reddito del beneficiario non devono essere computati redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte;

3. i genitori dei minori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono percepire alcun reddito, da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.

Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell'assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo.

Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest'ultima, essendo un'erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all'incremento del patrimonio del genitore stesso.

Paesi convenzionati

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo dei richiedenti lavoratori i familiari residenti nei seguenti Stati esteri convenzionati:

- Stati dell'Unione Europea
- Capo Verde
- Stati della ex Jugoslavia
- Liechtenstein
- Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino
- Svizzera
- Tunisia (massimo 4 figli)
- Santa Sede

Reddito del nucleo

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare:

a) Redditi complessivi assoggettabili all'Irpef:

- Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc.) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati;
- Redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

b) Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare

solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91) ad esempio:

- Pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti;
- Interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.).

Non sono considerate reddito

Non vanno dichiarati:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
- l'indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
- l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
- l'indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
- l'indennità per ciechi parziali;
- l'indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
- le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all'assegno di super invalidità;
- le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
- gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
- le pensioni di guerra.

Da quando

L'assegno spetta dal primo giorno del mese in cui si verifica l'evento (es. nascita di un figlio il 16 febbraio, l'assegno spetta dal 1° febbraio).

Fino

L'assegno spetta fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento che determina la perdita dei requisiti (es. compimento del 18° anno di un figlio, decesso di un familiare).

Misura

La misura dell'assegno varia anche in base alle giornate di lavoro effettuate:

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.) iscritti per l'intero anno spettano 312 assegni giornalieri.

In caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno; altrimenti spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione.

Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l'assegno per il nucleo familiare spetta per l'intero anno.

Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, tale assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%).

Agli O.T.D. l'assegno per il nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione indennizzate coperte da contribuzione figurativa.

Agli impiegati in agricoltura, permanendo il rapporto di lavoro, l'assegno spetta in ragione di 26 giornate per ciascun mese.

Tabelle

Le tabelle contengono i livelli di reddito familiare e la misura dell'assegno per il nucleo familiare a seconda della tipologia del nucleo familiare.

(Per l'elenco delle tabelle v. www.inps.it - TUTTO INPS - Prestazioni - Prest.Sost.Redd.- Assegno nucleo familiare - Tabelle).

L'assegno può essere pagato al coniuge

Dal 1° gennaio 2005 (legge 30.12.2004, n. 311, art.1, comma 559) l'assegno può essere pagato al coniuge che non ha un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno fermo restando che l'accertamento dei requisiti continua ad essere effettuato con riferimento all'avente diritto.

Il coniuge può richiedere il pagamento:

- al datore di lavoro con il mod. ANF/DIP (SR16) se la richiesta è contemporanea alla richiesta di prestazione del coniuge impiegato agricolo od operaio agricolo a tempo indeterminato ovvero con il mod. ANF/DIP 559 (SR57) se inoltrata successivamente;
- all'INPS nel caso di pagamento diretto dell'assegno, con il modello PREST.AGR.21TP(SR25) inoltrato all'INPS se la richiesta è contemporanea alla richiesta di assegno per il nucleo familiare del coniuge avente diritto, ovvero con il mod. ANF/PREST 559 (SR56) se inoltrata successivamente.